

Civile Ord. Sez. 5 Num. 25952 Anno 2017

Presidente: CHINDEMI DOMENICO

Relatore: DI GERONIMO PAOLO

Data pubblicazione: 31/10/2017

ORDINANZA

sul ricorso 24844-2013 proposto da:

COMUNE DI POLLICA, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE GIULIO CESARE 21 23, presso lo studio
dell'avvocato ANTONIO ARMENTANO, rappresentato e
difeso dall'avvocato FRANCO MORENA;

- ricorrente -

contro

PETILLO ANNA MARIA, elettivamente domiciliata in ROMA
VIA DELLE PROVINCIE 37, presso lo studio dell'avvocato
COSIMO GRAZIUSO, rappresentata e difesa dall'avvocato
GIUSEPPE MURINO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 473/2012 della
COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di SALERNO, depositata il

2017

2543

06/09/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 19/10/2017 dal Consigliere Dott. PAOLO
DI GERONIMO.

Rilevato che:

1. il contribuente impugnava le ingiunzioni di pagamento emesse dal Comune di Pollica in relazione all'ICI non versata negli anni 2000-2001-2003, eccependo l'omessa notifica degli avvisi di accertamento e la conseguente prescrizione;

2. la CTR, rigettando l'appello del Comune, riteneva che la notifica degli avvisi di accertamento non si fosse perfezionata, in quanto era stata eseguita a mezzo posta senza rispettare le previsioni previste dall'art.140 cod.proc.civ., nonostante fosse risultata la temporanea assenza del destinatario dal proprio domicilio;

3. avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Comune articolando tre motivi, il contribuente resiste con controricorso.

Considerato che:

1. con il primo ed assorbente motivo di ricorso, il Comune denuncia la violazione dell'art.11 d.lgs. n.504 del 1992, ritenendo che, nel caso della notifica degli avvisi di accertamento ICI, la notifica a mezzo posta seguirebbe le regole previste per l'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno e non la più gravosa disciplina prevista dall'art.140 cod.proc.civ.;

1.2. il motivo è fondato, atteso che per consolidata giurisprudenza in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), per la notifica degli avvisi di accertamento e di liquidazione, l'art. 11 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel testo applicabile "ratione temporis", prevede esclusivamente il ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Deve, conseguentemente, escludersi l'applicabilità degli artt. 137 e seguenti cod. proc. civ. atteso l'indiscutibile tenore letterale della norma speciale e tenuto conto del fatto che il legislatore quando ha voluto che le notificazioni, in materia tributaria, fossero eseguite ai sensi degli artt. 137 e seguenti cod.

proc. civ., lo ha espresso in modo chiaro (Sez.5, n.21309 del 2010; Sez.V, n.270 del 2012); ne consegue che la facoltà di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente mediante spedizione a mezzo del servizio postale consente di avvalersi di una modalità di notificazione semplificata, alla quale, pertanto, non si applicano le disposizioni della l.n.890 del 1982 concernenti le sole notificazioni effettuate a mezzo posta tramite gli ufficiali giudiziari (Sez.5, n.9111 del 2012);

1.3. per completezza si rileva che, pur a seguito dell'abrogazione dell'art.11, comma 1, d.lgs. 504 del 1992 per effetto della l.n.296 del 2006, il regime applicabile alla notifica dei tributi locali non è mutato, atteso che l'art.1, comma 161, l.n. 296 del 2006 ha confermato la possibilità di procedere alla notifica a mezzo posta mediante raccomandata A/R, ad ogni modo, tale previsione non è applicabile al caso in esame, atteso che la notifica degli avvisi di cui si discute è stata eseguita nel 2005 e, quindi, prima della modifica normativa sopra indicata;

1.4. non sono pertinenti al caso di specie, invece, le pronunce indicate dal controricorrente che fanno riferimento al diverso regime delle notifiche previste dal DPR n.600 del 1973 e che impongono il ricorso alle medesime garanzie previste dall'art.140 cod.proc.civ.; come già evidenziato, tale disciplina non è applicabile nel caso dei tributi locali, a fronte di una espressa previsione derogatoria e volta a semplificare la notifica degli avvisi di accertamento;

1.5. le osservazioni sopra svolte consentono di affermare che la notifica degli avvisi di accertamento, essendo stata effettuata nel 2005 (richiesta il 15.12.2005, con successivo avviso del 23.12.2005 e compiuta giacenza maturata il 10.2.2006) è avvenuta entro il quinquennio e, quindi, la eccezione di prescrizione non è maturata neppure con riferimento alla più risalente delle annualità non versate (2000);

1.6. una volta esclusa la fondatezza dell'eccezione di prescrizione che costituiva l'unica doglianza sollevata dal contribuente, ne consegue il rigetto dell'originario ricorso, potendosi decidere nel merito non occorrendo ulteriori accertamento in punto di fatto;

2. i restanti due motivi di ricorso, risultano assorbiti dall'accoglimento del primo, atteso che con essi il ricorrente lamenta che la contribuente non avrebbe sollevato, oltre al vizio della notifica, anche censure di merito in ordine agli avvisi di accertamento; nel momento in cui si ritiene valida la notifica e quindi infondata l'eccezione di prescrizione, tali doglianze perdono rilievo;

2.6. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, quelle del giudizio di merito vanno compensate in considerazione del fatto che l'orientamento giurisprudenziale sulla cui base la decisione si fonda si è consolidato in pendenza del giudizio di appello;

PQM

La Corte, accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, rigetta l'originaria impugnazione proposta dalla contribuente avverso le ingiunzioni di pagamento.

Compensa le spese della fase di merito.

Condanna la controricorrente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro1.400,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19/10/2017

 Il Presidente